

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 3, V° comma del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Il Centro territoriale per l'Impiego della Provincia di, con sede in alla C.F., d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal, in qualità di Dirigente del Servizio Agenzia del Lavoro e Formazione Professionale; e la ditta....., con sede legale in e sede amministrativa in Via....., P. Iva , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dall'amministratore il nato ail

PREMESSO

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a della legge 24.06.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62, n. 1859, così come modificata dalla legge 20.01.1999, n. 9,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, il Soggetto ospitante "", s'impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Centro territoriale per l'impiego di ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera d della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal tirocinio formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione, alla Provincia, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

.....

FIRMA PER IL SOGGETTO
PROMOTORE

FIRMA PER IL SOGGETTO
OSPITANTE
